

Emendamento al DDL n. 57 del 24/04/2018 "Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro"

Si propone di abrogare il DDL n. 57 del 24/04/2018 "Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro"

Motivazione

Alfine di evitare il nascere dell'ennesima Agenzia regionale con un indiscusso aumento di costi per i cittadini pugliesi ed il proliferare di incarichi, si ritiene che si possa dare attuazione alla legge n. 205/2017, garantendo la continuità del servizio pubblico, istituendo un apposito servizio all'interno del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro della regione Puglia. Inoltre, tale scelta eviterebbe qualsiasi interpretazioni diverse tra tutti i soggetti coinvolti.

DECAUTO

Parsons D.L.



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO


Gianluca Bozzetti


Antonella Laricchia

Marco Galante



2

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RITIRATO


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari

Antonella Laricchia



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi, in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

IRITRATO


Gianluca Bozzetti


Antonella Laricchia

Marco Galante



h

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) realizzare programmi mirati per il miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera n):

“n) assicura i servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione dell'assegno individuale di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RUTHIARIS


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) *l'INPS Regionale;*”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

INTEGRATO

Gianluca Bozzetti

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Marco Galante



4

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) *l'INAIL Regionale;*”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

TRATTATO

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante



8

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5


Al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) le articolazioni territoriali dell'Ispettorato del lavoro”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RETRATTO


Gianluca Bozzetti


Antonella Laricchia

Marco Galante



9

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 3:

“L'ARPAL, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, si avvale degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla medesima”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

REHIBATO

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Marco Galante
Grazia Di Bari

Marco Galante

Column 1. Letter aggressive (okpo la s) 7
~~Letter~~ perform of the conference collective


GM A

APRAVANS

Fundamento

9/10

È approvato l'art. 10

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'G. Rossi'.


APPROVATO

Sub-emend. al c. 3

9/11/2001

dopo transito aggiungere " nei ruoli
della Regione" conservando lo stato giuridico
di dipendenti pubblici di cui al D. lgs. 165/2001.
e dopo Transfero nei ruoli all' ARPAL.

APPROVATO

 (PENTASSUGHO)



9/QUATER

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

SUB EMENDAMENTO

ALL' EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11 MIPAC, AD

AL COMMA 3 DOPO LE PAROLE "È TRASFERITO NEI RUOLI DELL'ARPAZ." SONO AGGIUNTE
All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 4: LE PAROLE

“4. La Regione al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro ricorre, anche attraverso convenzioni all'utilizzo di personale delle società in house, delle province e della Città Metropolitana impiegato nei servizi per il lavoro”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RIGETTI ATO

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

MARCO GALASSI

④ ~~Al~~ come 'officio

Fino alle date di effetto in corso della funzione o la
parte dell'agenzia, che ha a che fare con deli. bevande
della Giunta Regionale, la attività di gestione del personale
sono assicurate dalle competenti: Regione e
Regioni Pupte

6/11/12

APPENSO

9911111111

Art. 11

Personale dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- ARPAL

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'art. 9, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 793 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, **transita alla Regione e contestualmente è trasferito nei ruoli dell'ARPAL**. Il trasferimento dalla Città Metropolitana di Bari e dalle Province pugliesi ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione Puglia, ARPAL, la Città Metropolitana di Bari e le Province pugliesi.
4. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.
5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.
6. **Nell'ipotesi di soppressione dell'Agenzia, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.**



APPROVATO

EMENDAMENTO

l' Art. 11 è così sostituito:

Risorse umane

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale nel rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore Generale, anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi. La dotazione organica dovrà comunque essere compatibile con le risorse finanziarie che, in fase di prima applicazione, sono individuate nei trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 794 della legge n. 205/2017. Fanno parte della dotazione finanziaria dell'Agenzia le risorse rivenienti da tutte le attività svolte dai Centri per l'Impiego remunerate, sia a processo che a risultato.

2. In fase di prima istituzione l'Agenzia si avvale delle seguenti risorse umane:

- a) del personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi in servizio presso i Centri per l'Impiego e loro Coordinamenti provinciali già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che transita nei ruoli della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni), e viene distaccato presso l'Agenzia ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i c.c.n.l. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- b) del personale di ruolo della Regione mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale;
- c) del personale di cui al "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", sulla base del combinato disposto agli articoli 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) del personale già impegnato nel potenziamento dei servizi per l'impiego della Regione Puglia con risorse a valere sulle risorse di cui al P.O. FESR 2014-2020, il quale continuerà ad essere impiegato attraverso idonei atti convenzionali.

Nel caso in cui il personale delle Province/Città Metropolitana dovesse transitare direttamente nell'ARPAL, fermo restando lo status di pubblico dipendente e le garanzie di cui all'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, dovrà prevedersi specifica clausola di salvaguardia che preveda il transito automatico del personale nei ruoli regionali in caso di abolizione dell'Agenzia.

Permanenza (PENTASSOGUA)
Mei. (MEL)
Ad. (AD)
(PENNABELLI)
(VITZWO)
DESA AUTO

mbas

Emendamento al DDL n. 57 del 24/04/2018 "Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro"

Articolo 11 "Personale dell'Agenzia Regionale per le Politiche del Lavoro – ARPAL"


Al comma 3 dopo le parole: "...n. 190" sostituire le parole da: "...è trasferito direttamente alle dipendenze dell'ARPAL, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente" con le seguenti: **"...è trasferito direttamente nell'organico della regione Puglia, in deroga al regime assunzioni previsto dalla normativa vigente ed in attuazione dell'art. 1, comma da 793 a 799 della legge n. 205/2017, con il vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'Agenzia"**

Deputato

Paolo Jutila

Disegno di Legge n. 57 del 24.04.2018**“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro”****Emendamento****All'art. 11 inserire il presente comma****Art. 11**

4. Il personale ex CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento per effetto della legge regionale **21 dicembre 1998 n. 32** con oneri a carico del bilancio regionale, è trasferito, con decorrenza 1° luglio 2018, all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'esercizio delle funzioni concernenti l'orientamento al lavoro. Al suddetto personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente per gli operatori della formazione professionale (C.C.N.L. – FP) con la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento.



DECAUTO



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. La Regione al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro ricorre, anche attraverso convenzioni all'utilizzo di personale delle società in house, delle province e della Città Metropolitana impiegato nei servizi per il lavoro”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

DESCARATO

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari
Grazia Di Bari

MARCO GACANTÉ
marco gacante



14

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11


All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 4:


“4. Nella fase transitoria della messa a regime dell'ARPAL e per garantire la continuità dei servizi per il lavoro, anche con riferimento agli oneri di funzionamento, le funzioni continueranno ad essere gestite dalle province e dalla Città Metropolitana”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Decreto


Gianluca Bozzetti


Grazia Di Bari



15

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

All'articolo 11 è aggiunto il comma 4:

“4. Al personale dell'ARPAL Puglia si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

De Cato

Gianluca Bozzetti

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Antonella Laricchia

Marco Galante



16

Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo

“Art...

Clausola Valutativa

1. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.*
2. *Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previsto parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:*
 - a) *gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche,*
 - b) *le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti:*
 - c) *i risultati conseguiti*
3. *La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.*
4. *Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RS + DATO

Gianluca Bozzetti

Antonella Laricchia

Marco Galante